

Prot. n. *5865*  
del *07/11/2016*

## CIRCOLARE DOCENTI A.A. 2016/2017

### **Incarichi extraistituzionali: incompatibilità, comunicazioni e procedure per l'autorizzazione**


Come noto i docenti che prestano servizio nel Conservatorio con contratto a tempo determinato e indeterminato svolgono un impiego di tipo subordinato stipulato con lo stato, datore del lavoro. Tutti i dipendenti dello stato sono tenuti a rispettare le norme che dettano i limiti e le possibilità dello svolgimento di attività retribuita oltre a quella statale. Tali norme sono contenute in leggi dello stato che regolano il pubblico impiego e sono spiegate in circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica. Per quanto riguarda il nostro specifico settore AFAM, inoltre, bisogna fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che integra (non certo contraddicendo) le disposizioni generali dettate per il pubblico impiego.

Al docente di conservatorio è consentito svolgere attività professionale esterna in altri enti pubblici e privati. Con la presente circolare vengono esplicitate le procedure da seguire per il rispetto delle disposizioni di legge e per permettere al conservatorio di verificare tempestivamente che non esistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

#### **1. Riferimenti normativi.**

La norma di legge che sancisce la disciplina delle incompatibilità per i dipendenti pubblici, ossia i termini in base ai quali agli stessi è preclusa in tutto o in parte la possibilità di svolgere attività pubblica o privata, in costanza di rapporto di lavoro con il datore pubblico, è **l'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165** (già art. 58 del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), **successivamente modificato dall'art 1 della Legge 06/11/2012 n. 190 (Legge anticorruzione)**.

Va premesso che l'art. 1, comma 60, della legge 662/96, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, stabilisce il divieto di: «svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa». Sullo stesso tenore della suddetta disposizione l'art. 58 del d.lgs. 29/93, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. 80/98 e successivamente dall'art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nel dettare la disciplina specifica relativa alle modalità di conferimento e autorizzazione degli incarichi, esclude per le pubbliche amministrazioni la possibilità di conferire ai dipendenti di cui sopra incarichi: «non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati».



Il divieto, come precisato dal comma 6 dello stesso articolo 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, riguarda: «tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso».

Alle due citate disposizioni normative si aggiungono, nell'ambito della disciplina generale relativa al regime degli incarichi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sia le previsioni dell'art. 60 del D.P.R. del 10 gennaio 1957 n. 3, riguardante i casi di incompatibilità assoluta, sia lo stesso citato art. 53 del d.lgs 165, riguardante gli eventuali incarichi per i quali è esclusa ogni situazione di incompatibilità. Le disposizioni di cui sopra trovano ulteriore conferma nella circolare n. 3/97 emanata in data 19 febbraio 1997 dal Dipartimento della Funzione Pubblica. La circolare espressamente sottolinea, al punto 6 comma 8, che: « le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando:

- 1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- 2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni».

Tale precisazione esprime, in relazione all'individuazione dei criteri e delle attività riguardanti la compatibilità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti con il conferimento di incarichi esterni, una posizione chiara e precisa che può consentire, in perfetta linea, peraltro, con l'esigenza, sottolineata dal comma 5 del richiamato art. 53 del d.lgs 165, l'autorizzazione all'esercizio di incarichi secondo "criteri oggettivi e predeterminati" che tengano conto della specifica professionalità e siano tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. A conferma del dovere di esclusività del rapporto di lavoro di cui sopra, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea ulteriormente che: «le attività consentite sono, comunque, un'eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità. Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità dell'attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all'impegno richiesto».

In relazione alla particolare tipologia del settore AFAM, il CCNL 2002-2005, a cui fa espresso riferimento anche il CCNL 2006-2009, prevede due tipologie distinte relative a tale problematica, richiamate degli artt. 24 e 27 che qui si riportano integralmente:


#### ***ART. 24 – INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI***

*1. I professori di prima e seconda fascia possono accettare incarichi per attività di insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge, conferiti da altre Istituzioni, pubbliche e/o private, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza. A tal fine l'Istituzione rilascerà il necessario nulla osta dietro richiesta dell'interessato.*

#### ***ART. 27 – INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI***

*1. Fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, è ammesso l'esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell'Istituzione nel territorio. I professori non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.*

*2. Delle attività consentite di cui al precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore.*



3. *Il professore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di incompatibilità.*
4. *La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.*
5. *Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.*
6. *Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del direttore.*

Ulteriori chiarimenti in materia vengono esplicitati nella circolare del 29.05.2014 del MIUR che individua in base a tale composito quadro normativo tre tipologie di attività, distinte in:

- attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e dunque non autorizzabili,
- attività extraistituzionali compatibili con il medesimo, soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art.24 CCNL Afam 2005,
- attività extraistituzionali consentite, soggette a comunicazione, ai sensi dell'art. 27 CCNL Afam 2005.


Il complesso delle attività professionali extraistituzionali autorizzabili e dunque compatibili con lo status di docente o direttore di Istituzioni Afam risulta pertanto disciplinato dal combinato disposto di tali norme, nonché dall'interpretazione e valutazione delle medesime da parte del direttore dell'Istituzione (che si esprime per le istanze dei docenti) e della Direzione Generale (che si esprime per le istanze dei direttori). Il Direttore, deve quindi essere messo sempre nella condizione di valutare se ognuna delle attività lavorative esterne svolte dai docenti dipendenti dello stato sia compatibile, dal punto di vista giuridico e sostanziale, con quanto disposto dalla normativa del pubblico impiego e con quanto stabilito dal CCNL di settore. Per fare questo il Direttore deve essere messo a conoscenza di tutti i dati relativi a ciascuna attività esterna retribuita svolta dal docente, per poter effettuare la verifica imposta dalla legge. Naturalmente si tratta esclusivamente di un processo di valutazione oggettiva, che può concludersi con la negazione dell'autorizzazione solo se il Direttore dimostra l'evidenza dell'eventuale incompatibilità imputata ai sensi di legge.

Si ricorda che il d.lgs n. 150 del 2009 prevede sanzioni disciplinari in capo al dirigente che non adempie a tutte le funzioni di controllo previste dalla legge.

La Direzione è quindi direttamente responsabile della correttezza di tutte le procedure e di ogni singola autorizzazione e risponde del suo operato all'amministrazione centrale.

## **2. Tipologie di attività consentite.**

Le attività professionali consentite si possono configurare come prestazioni occasionali oppure continuative, con esclusione di rapporti di lavoro di tipo subordinato (come diritto o di fatto), e possono riguardare lo svolgimento di mansioni inerenti il profilo professionale per il quale il docente lavora alle dipendenze dello stato o incarichi affini. Le attività rientranti nel profilo professionale specifico del docente possono essere di tipo artistico, (partecipazione a concerti come esecutore, direttore, compositore), oppure scientifico-musicologico (partecipazione a convegni, attività giornalistica, ecc.), di docenza in seminari, corsi, laboratori, convegni, in istituti di pari grado (conservatori e università, italiani o esteri, pubblici e privati), oppure in istituti diversi. La Direzione deve



comunque essere sempre messa nella condizione di poter verificare che l'attività esterna del docente sia compatibile con la programmazione interna del Conservatorio che in ogni caso deve avere sempre la precedenza su ogni attività esterna. In osservanza al dovere della Direzione di controllare che i docenti non svolgano lezioni private ai propri studenti (CCNL art. 27, comma 1), si precisa che si ritiene non esserci differenza se uno studente paga direttamente o indirettamente il docente. Sono vietate quindi tutte le situazioni nelle quali al di fuori del contesto del conservatorio il docente impartisce lezioni ad allievi del proprio corso.

Sono incompatibili a tutti i dipendenti dello stato, oltre ai rapporti di tipo subordinato, le seguenti attività (DPR 417/1974, e orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato):


- Esercizio di attività d'impresa, commerciale e professionale;
- Assunzione di cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro;
- Attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o per la prestazione di servizi;
- Altre attività oggetto di sentenze definitive del Consiglio di stato.

È invece possibile per i tutti i docenti del sistema scolastico l'esercizio della libera professione in ambiti diversi da quello di titolarità (non musicale) con l'obbligo di iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale, qualora non siano di pregiudizio a tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio (d.lgs 297/1994, art. 508, comma 15).

### **3. Procedure per comunicare le attività esterne e per richiedere l'autorizzazione.**

Per ogni singola attività retribuita che il docente svolge all'esterno del conservatorio deve essere data comunicazione al Direttore (CCNL, art. 24 e art. 27, comma 2). Qualora il committente esterno (l'ente che eroga la prestazione economica al docente) lo richieda e nei casi previsti da questa circolare il docente deve inoltrare domanda alla Direzione per ricevere specifica autorizzazione scritta (nullaosta) attraverso la modulistica allegata a questa circolare o da ritirare presso l'Ufficio del Personale. Nel primo caso (informativa al conservatorio), la comunicazione deve avvenire prioritariamente tramite la PEC (posta elettronica certificata) del conservatorio, oppure attraverso l'ufficio protocollo. La Direzione si riserva di verificare eventuali incompatibilità di legge o di rispetto della programmazione del conservatorio, dando comunicazione all'interessato. Naturalmente la domanda deve pervenire alla Direzione entro un periodo congruo. Nel caso di attività continuativa, la Direzione richiederà che venga dichiarata da parte dell'ente liquidatore della prestazione la non sussistenza di rapporti, dal punto di vista giuridico e di fatto, di tipo subordinato, cioè la non sussistenza di impegni esterni obbligatori che potrebbero creare problemi o contrasti con i prioritari doveri del docente nei confronti del conservatorio e dello stato datore del lavoro. Per ottemperare all'adempimento dell'anagrafe delle prestazioni prevista dal d.lgs 165/2001, art. 53, il docente deve avvisare l'ente per il quale offre la prestazione di comunicare al conservatorio l'ammontare del compenso attribuito. L'autorizzazione concessa al docente con nullaosta del Direttore può essere in seguito revocata qualora la Direzione ravvisi l'esistenza di fatti prima sconosciuti o non dichiarati che comportino una variazione del quadro valutativo. In tal caso la Direzione provvederà prima di formalizzare l'eventuale provvedimento di revoca a convocare il docente per acquisire i chiarimenti e le informazioni necessarie.

Disamina delle situazioni possibili:



**a) Attività concertistica, musicologica, compositiva, di tipo occasionale.**

Per questo tipo di attività il docente deve dare preventiva comunicazione al conservatorio (CCNL art. 27, comma 2).

La comunicazione al conservatorio deve avvenire per ogni attività occasionale indicando:

a) data dell'evento; b) tipologia della prestazione; c) nome e recapito del committente (l'ente erogatore della prestazione).

Non verranno quindi più rilasciate autorizzazioni generiche alla libera attività.

**b) Attività didattica (corsi, laboratori, seminari, masterclass, ecc.) occasionale.**

Questo tipo di attività può causare casi aggiuntivi di incompatibilità rispetto al precedente. Come è stato già ricordato il CCNL non consente ai docenti di svolgere lezioni private ad allievi dei propri corsi. Significa che oltre ad essere vietata (e attenzione al rilievo penale di eventuali infrazioni) ogni attività privata negli spazi del conservatorio o durante l'orario di servizio in sede, non è concesso fare lezioni ai propri allievi al di fuori del conservatorio. Al fine di evitare questa situazione il docente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità che l'attività retribuita dall'ente esterno esclude lezioni a propri allievi del conservatorio.

Si ricorda inoltre che l'attività didattica svolta dal docente non deve confliggere, nei tempi e nelle finalità, con quella organizzata dal conservatorio, specialmente se la prestazione del docente si svolge nel territorio di azione e influenza del conservatorio.

Spetta al Direttore valutare l'esistenza o meno di queste eventuali conflittualità. Si parla qui soprattutto di attività didattica accademica, cioè di insegnamenti in corsi di livello paragonabile al triennio o a livelli superiori, che più facilmente possono confliggere con gli interessi e le attività definite dalla missione del conservatorio riformato.


L'attività esterna di docenza in corsi di fascia pre-accademica può invece essere meno problematica e realizzabile dal docente sempre se compatibile e non conflittuale con quella prioritaria svolta nel conservatorio.

Il docente deve chiedere una preventiva autorizzazione scritta al conservatorio per ciascuna delle attività previste da questo paragrafo, indicando l'ente (pubblico o privato) per il quale è prevista l'attività formativa, la tipologia (materia e livello) dell'insegnamento, la sua durata.

Tale autorizzazione scritta è generalmente richiesta dagli enti pubblici (conservatori, università, scuole), che di norma la prevedono prima di stipulare il contratto al docente. Tutti gli enti committenti (pubblici e privati) devono poi comunicare al conservatorio in base a quanto disposto dall'art. 53 del d.lgs 165/2001 l'ammontare della retribuzione percepita dal docente, in modo che il conservatorio possa poi ottemperare alla compilazione dell'anagrafe delle prestazioni. Non tutti gli istituti privati conoscono questa pratica, e quindi si invitano i docenti che si trovano nella situazione prevista in questo paragrafo a verificare che l'istituto faccia domanda di nullaosta al conservatorio, oppure provvedere loro stessi a farla utilizzando gli appositi moduli prestampati.

**c) Attività didattica musicale continuativa.**

È questo il caso di chi insegna tutto l'anno in scuole private, oppure ha incarichi in altri enti pubblici, festival, ecc.



CONSERVATORIO DI MUSICA  
CARLO GESUALDO DA VENOSA  
POTENZA



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

*Direttore del Conservatorio*

L'attività è consentita solo se tale rapporto non si configura di diritto e di fatto come lavoro subordinato, e se non contrasta con le attività e le finalità del conservatorio.

A tal fine deve essere richiesto specifico nullaosta, come per il caso descritto nel paragrafo precedente. Va inoltre obbligatoriamente allegata una dichiarazione dell'ente che conferisce il contratto, nella quale si esclude ogni rapporto di lavoro di diritto o di fatto di tipo subordinato. In caso contrario il nullaosta non viene concesso.

Nel caso di attività di direzione artistica o didattica in enti e scuole la Direzione si riserva di valutare eventuali incompatibilità con la missione che il conservatorio deve svolgere ai sensi dello statuto e che svolge, specialmente se l'ente esterno per cui il docente lavora opera sul territorio di influenza del conservatorio stesso.

**d) Attività non rientranti nel profilo professionale del docente.**

Rientrano in questo caso le attività libero professionali in ambiti non musicali che richiedono l'iscrizione ad uno specifico albo.

Come principio generale vale il concetto che ogni attività non deve in alcun caso né compromettere, né influire negativamente su quella del conservatorio.

Per lo svolgimento di tali attività va richiesto annualmente uno specifico nullaosta al Direttore attraverso la specifica modulistica.



Il Direttore  
Umberto Zamuner